



GRUPPO SBANDIERATRICI
E MUSICI DI CAPRIOLO

Gruppo Sbandieratrici e Musici di Capriolo E.T.S.
Via Vanzeghetto 40, 25031, Capriolo (BS)
Email: sbandmusici.capriolo@gmail.com
C.F 98200040172 – P.IVA 04024320980
www.sbandieratricicapriolo.it

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI

Nel giorno di Martedì 9 Dicembre 2025, presso l'atrio delle scuole elementari dell'Istituto comprensivo Aldo Moro di Capriolo (BS), si è riunita in prima convocazione l'assemblea straordinaria degli associati per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO ASSOCIATIVO EX D.LGS. DEL 03.07.2011 N.117

Sono presenti n. 14 soci su un totale di n. 21 soci iscritti, come risulta dal foglio presenze allegato al presente verbale

Viene nominato Presidente dell'assemblea il Presidente dell'Associazione *Sig.ra Baroni Alessandra*, che chiama a fungere da segretario la *Sig.ra Nicoli Martina*.

Il Presidente illustra ai presenti le motivazioni per le quali ritiene opportuno adottare un nuovo testo di statuto associativo in conformità al d.lgs. 117/2017, a fine di procedere con la richiesta di iscrizione al RUNTS. Procede quindi con la lettura della bozza dello statuto associativo.

Segue esauriente discussione, al termine della quale l'assemblea degli associati, **all'unanimità**, con voto espresso per alzata di mano

DELIBERA

di approvare il nuovo testo di statuto associativo, che viene allegato al presente verbale.

Alle ore 21.50 l'assemblea dei soci viene sciolta, previa redazione del presente verbale.

Il presidente

Baroni Alessandra

Il segretario

Nicoli Martina



AGENZIA ENTRATE
Direzione Provinciale di Bergamo
UFFICIO TERRITORIALE DI BERGAMO I
E' copia conforme all'originale
registrato presso quest'Ufficio
il 09/12/2025
al n. 2058 Serie 3
Euro 200,00

Gruppo Sbandieratrici e Musici di Capriolo E.T.S.
sbandmusici.capriolo@gmail.com

(Tazio Tiano)

GRUPPO SBANDIERATRICI E MUSICI DI CAPRIOLO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

STATUTO

CAPO I

COSTITUZIONE E FINALITÀ

ART. 1 - È costituito l'ente educativo storico culturale **GRUPPO SBANDIERATRICI E MUSICI DI CAPRIOLO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**, in sigla APS (di qui in avanti "l'Ente" o "l'Associazione") con sede in Capriolo (Bs) via Vanzeghetto n.40. La variazione della sede nell'ambito del territorio comunale di Capriolo (Bs) non comporta modificazione del presente Statuto.

L'utilizzo della locuzione "Associazione di promozione sociale" in sigla APS è obbligatorio ed è subordinato all'iscrizione dell'ente nel Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Associazione è organizzata e costituita in forma di associazione di promozione sociale ai sensi dell'art. 35 e seguenti del Codice del terzo settore.

ART. 2 - L'Associazione è un ente del terzo settore, in conformità al decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (d'ora in poi chiamato Codice del terzo settore) e successive modificazioni, costituito per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa. In particolare l'Associazione ha come finalità la tutela



e la valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e storico del territorio di Capriolo (Bs) e della comunità che in esso risiede e la promozione e della divulgazione delle tradizioni del Comune di Capriolo (Bs) e del secolare giuoco della bandiera in tutte le sue espressioni.

A tal fine svolge in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, le attività di interesse generale di cui all'articolo 4 del presente Statuto.

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri associati.

L'Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.

ART. 3 – La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 26.

CAPO II

ATTIVITÀ

ART. 4 – Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 del Codice del terzo settore con particolare riguardo a quanto indicato alle lettere f), i) e k); in particolare svolge le seguenti attività di interesse generale: f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di

interesse generale; k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

ART. 5 – Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione può esercitare anche attività diverse secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del Codice del terzo settore, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente.

ART. 6 – Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l'Associazione può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati; può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con associazioni, istituti, fondazioni, cooperative, imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro.

CAPO III

PATRIMONIO E BILANCIO

ART. 7 – L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il bilancio di esercizio: esso deve essere approvato entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso il Registro unico del terzo settore entro i termini previsti dalla normativa vigente. Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione e deve essere corredato da tutti i documenti previsti dalla normativa vigente.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 5 a seconda dei casi, nella relazione di missione od in

un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa.

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, devono essere affissi, anche digitalmente, all'Albo sociale e portati idoneamente a conoscenza degli associati prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione.

ART. 8 – Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del terzo settore. Il bilancio sociale deve essere affisso, anche digitalmente, all'Albo sociale, portato idoneamente a conoscenza degli associati prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione e depositato presso il Registro unico del terzo settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

ART. 9 – Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- donazioni, erogazioni e lasciti;
- quote di partecipazione societarie;
- obbligazioni ed altri titoli pubblici;
- fondo di riserva;
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Del patrimonio fa parte, oltre a quello esistente, ogni futuro incremento.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tal fine, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi

sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 26 del presente Statuto.

ART. 10 – Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite da:

- quote annuali degli associati;
- proventi della gestione del patrimonio;
- ricavato della gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private e delle attività di cui agli artt. 4, 5 e 6 del presente Statuto;
- attività di raccolta fondi;
- contributi di associati ed altre persone fisiche;
- contributi di enti pubblici e privati;
- convenzioni con enti pubblici;
- erogazioni liberali;
- titoli di solidarietà;
- attività commerciali marginali.



Le attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, sono volte al finanziamento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 4 del presente Statuto, e sono effettuate in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

ART. 11 – L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dall'art. 15 del Codice del terzo settore. Tutti gli associati, in regola con il pagamento delle quote associative, hanno diritto di esaminare i libri sociali. A tal fine, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo, possono accedere al luogo in cui questi sono custoditi e visionarli.

plb

ART. 12 – Al superamento dei limiti indicati nell’art.31 d.lgs 117/2017 o di altro provvedimento di legge, l’Assemblea dei Soci dovrà nominare il revisore legale dei conti od una società di revisione, tra quelli iscritti in apposito registro.

TITOLO IV

SOCI

ART. 13 – Sono Soci coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, che versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali.

La quota sociale corrisposta dal socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante per il sostegno economico dell’Associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte. Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono disciplinate da regolamenti. Lo *status* di socio ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente Statuto. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

L’ammissione si ottiene previa presentazione di domanda diretta al Consiglio Direttivo, corredata, nel caso in cui si intenda partecipare alle attività del gruppo musicisti e sbandieratori, da certificazione attestante la sana e robusta costituzione fisica, con dichiarazione di aver preso visione dello statuto sociale e di dividerne gli scopi.

L'ammissione è fatta con deliberazione del Consiglio Direttivo e può essere rifiutata solo per gravi motivi che devono essere verbalizzati e comunicati all'interessato, entro sessanta giorni: questi, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto della domanda di ammissione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, se non già appositamente convocata, in occasione della prima riunione utile.

ART. 14 – I Soci hanno diritto:

- a concorrere all'elaborazione del programma associativo, nonché a partecipare alle attività e manifestazioni organizzate dall'ente ed alla vita associativa in genere;
- ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate alla qualifica di Socio;
- a partecipare alle assemblee, approvare i bilanci, lo Statuto ed i regolamenti associativi;
- ad eleggere gli organi sociali ed a farsi eleggere negli stessi, ove in possesso dei requisiti.

Gli organi sociali sono eletti nel rispetto dei principi di trasparenza, segretezza ed unicità del voto. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati, iscritti da almeno tre mesi ed in regola col pagamento della quota associativa. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età e, sino ad allora, sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

ART. 15 – I Soci hanno il dovere di:

- sostenere le finalità e gli scopi dell'Associazione ed osservarne lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;

- corrispondere le quote associative stabilite dagli organi sociali, comprese le eventuali quote straordinarie e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione;
- adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta.

ART. 16 – I Soci cessano di far parte dell'Associazione per: recesso, da presentarsi con le modalità stabilite da apposito regolamento; scioglimento dell'Associazione; morte; esclusione.

CAPO V

ORGANI SOCIALI

ART. 17 – Sono organi sociali dell'Associazione:

- **l'Assemblea dei Soci;**
- **il Presidente dell'Ente;**
- **il Consiglio direttivo;**
- **il Collegio dei probiviri, se nominato;**
- **l'Organo di controllo, al ricorrere delle condizioni di legge o se ritenuto opportuno dall'Assemblea dei Soci.**

ART. 18 – L'**ASSEMBLEA DEI SOCI** è il massimo organo rappresentativo dell'Associazione e ne determina gli indirizzi generali e programmatici.

L'Assemblea dei Soci:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali e, quanto previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- b) approva il bilancio;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e

promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;

d) delibera sull'esclusione degli associati;

e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;

f) approva il regolamento di funzionamento dell'Assemblea e degli altri

organi sociali ed il regolamento disciplinare;

g) delibera lo scioglimento, la trasformazione e fusione o la scissione

dell'Associazione;

h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo,

dallo statuto o da regolamenti alla sua competenza.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto gli associati iscritti da almeno tre mesi ed in regola col pagamento della quota associativa al giorno della convocazione.

Ciascun associato dispone di un voto nell'Assemblea e può essere delegato a rappresentare un massimo di tre associati.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio nei termini prescritti dal presente Statuto e per l'indizione delle elezioni degli organi sociali quando il mandato di questi venga a scadere.

L'Assemblea può essere svolta, anche parzialmente, in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, a condizione che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione, nonché al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di sua mancanza o impedimento, dal Vicepresidente o dall'organo di controllo, ove nominato. Può essere convocata anche su richiesta motivata di almeno un decimo dei Soci e



con la formulazione per articoli dell'ordine del giorno. L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere affisso all'Albo sociale, anche digitalmente, almeno dieci giorni prima della data fissata, ridotti a sette in caso di Assemblea straordinaria, e deve riportare l'ordine del giorno, la data ed il luogo di svolgimento della riunione.

Le Assemblee dei Soci sono validamente costituite in prima convocazione se vi partecipa la metà dei Soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti. Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno 4 ore. Le Assemblee dei Soci deliberano a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Le Assemblee dei Soci deliberano con il voto favorevole dei due terzi degli associati in caso di modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo, di mozione di fiducia e sfiducia agli organi sociali; azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali; approvazione dei regolamenti di funzionamento dell'Associazione; riabilitazione del socio sospeso; esclusione dell'associato; trasformazione, fusione e scissione; in tutti gli altri casi previsti dai regolamenti o da apposita decisione assembleare.

Le votazioni nelle Assemblee si svolgono per alzata di mano, per appello nominale su richiesta di almeno un quarto dei presenti aventi diritto al voto, e per scrutinio segreto su richiesta di almeno un terzo dei presenti aventi diritto al voto. Nel corso di diverse domande di votazione, quella di scrutinio segreto prevale sulle altre, quella di appello nominale su quella per alzata di mano. Il voto per alzata di mano a richiesta è soggetto a riprova prima della proclamazione dell'esito della votazione. La nomina e la revoca degli organi sociali avvengono sempre a scrutinio segreto.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, l'Assemblea può approvare un regolamento di funzionamento della stessa.

ART. 19 – Il PRESIDENTE è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio. In caso di sua assenza prolungata o impedimento, può delegare ad un membro del Consiglio Direttivo le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di determinati atti.

È eletto dall'Assemblea con le modalità indicate in apposito regolamento o decisa di volta dalla Assemblea dei soci.

Dura in carica tre anni e può essere rieletto.

ART. 20 – Il CONSIGLIO DIRETTIVO ha il governo dell'Associazione, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un numero minimo di quattro Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è eletto dalla Assemblea dei Soci con modalità decise con apposito regolamento o di volta in volta dalla Assemblea. L'Assemblea deciderà di volta in volta il numero dei membri del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri almeno un Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario ed attribuisce a ciascun consigliere almeno un incarico.

Le attività del Consiglio Direttivo sono coordinate dal Presidente. In caso di sua temporanea assenza o impedimento, le sue facoltà relative al coordinamento del Consiglio Direttivo sono devolute al Vicepresidente e, per temporanea assenza o impedimento di questi, al consigliere più anziano per iscrizione.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo hanno parità di voto.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono valide se prese a maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parità è decisivo il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite se vi partecipa la maggioranza dei consiglieri. Le modalità e i tempi di convocazione del Consiglio Direttivo sono decise dallo stesso all'unanimità dei suoi componenti.

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, l'Assemblea può adottare un regolamento di funzionamento del Consiglio Direttivo.

ART. 21 – Il COLLEGIO DEI PROBIVIRI sovrintende alla disciplina dell'Associazione ed è competente per l'adozione delle sanzioni disciplinari.

È composto da cinque membri eletti tra gli associati con almeno cinque anni di iscrizione. I componenti del Collegio restano in carica per tre anni e possono essere rieletti. Tra i suoi membri sono nominati il Presidente, un Vicepresidente e il Segretario.

Le sanzioni disciplinari che possono essere adottate dal Collegio sono l'ammonizione, la sospensione e la proposta di radiazione.

Il regolamento disciplinare, approvato dall'Assemblea dei Soci, regola il funzionamento del Collegio e disciplina le specifiche infrazioni per cui sono previste le suddette sanzioni disciplinari.

ART. 21 – L'ORGANO DI CONTROLLO, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea dei Soci laddove ricorrano i presupposti di legge ex art.30 dlgs 117/2017 oppure anche volontariamente se ritenuto opportuno. In caso di composizione collegiale, l'organo di controllo è composto da un minimo di tre ed un massimo di cinque componenti in numero dispari.

Dura in carica tre anni ed i componenti possono essere rieletti.

Almeno uno dei componenti dell'organo di controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice Civile.

Sussiste l'incompatibilità con la carica di Presidente dell'Ente e di membro del Consiglio Direttivo.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Può anche esercitare inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti; in questo caso tutti i membri dell'organo di controllo devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre i compiti di cui all'articolo 30 del Codice del terzo settore e successive modificazioni. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.

CAPO VI

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 22 – Gli associati si impegnano a non adire in nessun caso le vie legali per eventuali controversie che dovessero sorgere tra essi, per questioni attinenti la vita associativa, o tra essi e l'Associazione.

Di conseguenza gli associati si impegnano a devolvere tali controversie ad un collegio arbitrale, composto da tre membri, due dei quali scelti dalle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale competente per il territorio di Capriolo (Bs), su istanza dell'arbitro più diligente.

La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo con lettera raccomandata o PEC da inviarsi entro e non oltre trenta giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando il nominativo del proprio arbitro; la controparte dovrà, entro quindici giorni e con le stesse modalità, nominare l'arbitro dalla stessa designato. Il collegio arbitrale giudicherà secondo equità in via irrituale e la sua decisione sarà vincolante per le parti, che si impegnano ad accettarla quale espressa delegata della loro volontà. L'arbitrato avrà sede in Capriolo (Bs).

CAPO VI

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E DELL'ATTO COSTITUTIVO

ART. 23 – La competenza a modificare l'atto costitutivo e lo statuto è riconosciuta all'Assemblea dei Soci che delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI – RINVIO – SCIoglimento

ART. 24 – L'Associazione si iscrive nel Registro unico del terzo settore, con le modalità prescritte dalla legge e dal Codice del terzo settore.

Iscrive inoltre nel Registro tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente. Una volta iscritta, l'Associazione

indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

ART. 25 – Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applica quanto disposto dal Codice del terzo settore, dal Codice civile e dalle altre normative di settore applicabili. Per quanto non riconducibile alle citate disposizioni, decide l'Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta dei partecipanti.

ART. 26 –In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del Codice del terzo settore e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale_o analogo ente previsto dalla legge. A tal fine l'Assemblea nominerà un liquidatore a maggioranza assoluta dei presenti.

Lo Statuto sopra riportato è stato approvato dalla assemblea straordinaria della associazione del giorno 09.12.2025.

Il Presidente

Alessandra Baroni

Alessandra Baroni



